



FENASCOP Puglia
Associazione aderente alla Federazione Nazionale

segreteria.puglia@fenascop.it

presso Metropolis Consorzio, Via Alba 2/8, 70056 Molfetta

☎+39 3519854841 ☎+39 3351419532

Molfetta, 02.02.2020 prot 02

Spettabile Presidente della REGIONE PUGLIA

dott. Michele Emiliano

presidente.regione@pec.rupar.puglia.it

Spettabile Consiglio Regionale della PUGLIA

III Commissione Sanità

Att.ne Presidente dr. Giuseppe Romano

terza.comm@consiglio.puglia.it

romano.giuseppe@consiglio.puglia.it

p.c.: Alla Spettabile FENASCOP

Federazione Nazionale

presidenzanazionale@fenascop.it

coordinamento@fenascop.it

Oggetto: Integrazione e revisione delle modifiche al RR 9-2016 (Rete assistenziale DSA) di cui alla DGR 2445 del 30.12.2019.

La scrivente Associazione datoriale, per mezzo del presidente dr. Luigi Paparella, a margine dell'intervento in audizione della III Commissione in data 30 u.s., riepiloga le integrazioni e le modifiche ritenute opportune al testo della proposta di modifica del regolamento in oggetto.

All'uopo, premesso che:

la DGR 1615-2019 ha determinato le tariffe per i moduli di assistenza ambulatoriale intensiva ed estensiva, di cui all'art. 4 del RR 9-2016;

le Associazioni degli Enti Gestori, con l'adesione del Consorzio Metropolis associato alla Fenascop Puglia, con nota 11.11.2019 hanno richiesto la urgente rivisitazione delle tariffe relative all'art 4 del RR 9-2016;

nell'audizione del 30 u.s. dinanzi alla III Commissione, dalle Associazioni dei Familiari è emersa la stessa esigenza di fissare in incremento la tariffa anche al fine di garantire sufficienti livelli di assistenza, di qualità adeguata alla specificità della sindrome autistica;

osserva quanto segue:

1. Appare assolutamente indispensabile riservare, nel calcolo della retta, una voce per la formazione degli operatori i quali, sebbene siano in possesso di laurea, comunque necessitano di acquisire specifica competenza, con apposita formazione, idonea a soddisfare il bisogno riabilitativo delle persone con ASD.

2. Sulla modifica all'art. 4 del regolamento, essa discrimina gli Enti Gestori i quali, senza essere accreditati e/o contrattualizzati, oppure senza il marchio di non meglio precisate società scientifiche



FENASCOP Puglia

Associazione aderente alla Federazione Nazionale

segreteria.puglia@fenascop.it

presso Metropolis Consorzio, Via Alba 2/8, 70056 Mottola

+39 3519854841 +39 3351419532

nazionali - magari nate apposta - e ancor meno specificati Ministeri, oppure ancora senza essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 3 della proposta di modifica, purtuttavia hanno riabilitato - per anche oltre tre o cinque anni - fanciulli e adolescenti ASD conciamati, in passato in centri socioeducativi per minori con progetti e personale specifici, e più di recente nei centri residenziali e semiresidenziali terapeutici per minori istituiti con Regolamento Regionale 14-2014, autorizzati e accreditati, molti di essi oggi a pieno regime. Pertanto si disapprova la modifica dell'art. 4.

3. La sostituzione dell'art. 10 del RR 9-2016, come proposta, appare invece improponibile, perché limita la concorrenza, favorisce le nuove istanze di Enti Gestori i quali sono ammessi ad ottenere ancora fino a tre moduli per ciascuna Asl a danno e scorno degli altri Enti Gestori che in precedenza abbiano ottenuto la compatibilità anche per un solo modulo nell'intero territorio regionale, e mortificano l'esperienza accumulata dagli Enti Gestori parcellizzandola con la cd. "diversificazione".

4. In considerazione dell'elevata complessità dei trattamenti dedicati ai soggetti in età evolutiva con ASD ed al fine di salvaguardare le esperienze maturate, la sezione SGO dell' Assessorato Regionale aveva applicato dei criteri di selezione, ma il fabbisogno e la distribuzione territoriale delle istanze, in molti casi hanno trovato riscontro in assegnazioni solo parziali dei moduli terapeutici dell'art. 4, e dei centri diurni dell' art 5. **E' pertanto ragionevole recuperare prioritariamente le istanze escluse dalla selezione già svolta, ancorché nel medesimo limite di tre moduli per Asl**, evitando così una altrimenti irragionevole discriminazione degli Enti Gestori, che hanno già concorso per la compatibilità delle nuove strutture per autismo secondo le regole e condizioni che ora si vogliono modificare.

5. Nel regolamento 9-2016 all'art. 4 comma 2, si suggerisce di sostituire la locuzione «trattamento intensivo» con «trattamento individuale», e «trattamento estensivo» con «trattamento di gruppo», stabilendo il periodo massimo entro il quale il trattamento individuale debba concludersi per evolversi in trattamento di gruppo, secondo le indicazioni date dagli specialisti nel PDTA (progetto diagnostico terapeutico assistenziale). A ciò consegue la modifica e la differenziazione delle rette, in relazione al tipo di trattamento.

6. Al fine di valorizzare le esperienze associative dei genitori e delle organizzazioni che ormai da tempo dimostrano di aver creato delle realtà rispondenti ai bisogni specifici dei soggetti con ASD, si ravvisa l'opportunità di erogare loro dei contributi periodici, affinché esse concorrano a completare la rete di assistenza, incentrando il loro intervento sulle esigenze di integrazione sociale e avviamento ad attività lavorative dei predetti soggetti.

7. Infine, si ravvisa l' opportunità di valorizzare le esperienze degli enti gestori di strutture terapeutiche per disturbi psichiatrici in età evolutiva, di cui al regolamento regionale 14-2014, i quali *già svolgono* attività riabilitativa anche in favore di minori affetti da patologie della comunicazione, tra i quali vi sono casi specifici di utenti con ASD, avendo avviato a tal fine appositi percorsi terapeutici, e destinandovi figure professionali dedicate.

Fiduciosi che saranno accolte le precedenti osservazioni, porgiamo distinti saluti.

FENASCOP Puglia
Il Presidente, Dott. Luigi Puparella